



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2223/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2542/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2542/TFNSVE/2025-2026, 2542 - Ricorso proposto dalla società A.C. CREMA 1908 SSDRL (917093) contro la U.S. SORESINESE CALCIO ASD (49930), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori GHIDINI MIRCO (2113250), OPRANDI LUCA (4338303) e PEREGO LIAM (5758368)

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori calciatore GHIDINI MIRCO (2113250), OPRANDI LUCA (4338303) e PEREGO LIAM (5758368).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'Art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai